Nota esplicativa

relativa alla domanda di rimborso dell'imposta sulla cifra d'affari*

(art. 18, par. 9, della legge relativa all'imposta sulla cifra d'affari - UStG - e degli artt. da 59 a 61 del decreto di applicazione dell'imposta sulla cifra d'affari - UStDV -)

1. Caselle 1 e 2 del formulario

Il richiedente deve essere soggetto passivo non avente nella Repubblica federale di Germania (inclusa l'isola di Helgoland), o in uno dei territori citati all'art. 1, par. 3 UStG né domicilio, né sede, né direzione commerciale e neppure una succursale iscritta nel registro commerciale. La creazione di una stabile organizzazione in uno dei territori sopra definiti (esclusa una succursale iscritta nel registro commerciale) non incide sul diritto alla domanda di rimborso.

Il rimborso delle imposte a monte viene concesso ad un soggetto passivo non residente nel territorio comunitario solamente se nello Stato, in cui il soggetto passivo ha la propria sede, non vengono prelevate l' imposta sulla cifra d'affari o imposte simili o se tali imposte, qualora prelevate, vengono rimborsate ai soggetti passivi residenti nella Repubblica federale di Germania (principio di reciprocità).

Anche in mancanza di reciprocità, la procedura di rimborso dell'imposta a monte deve essere applicata nel caso che un soggetto passivo non residente nel territorio comunitario effettui consegne di lavori eseguiti in base ad un contratto d'opera e che siano soggette all'imposta o altre prestazioni all'interno della Repubblica federale di Germania, per le quali il beneficiario abbia trattenuto l'imposta sulla cifra d'affari in regime di ritenuta ("Abzugsverfahren") per versarla all'ufficio delle imposte competente o abbia applicato il regime di non ritenuta ("Null-Regelung"). Il regime di ritenuta si applica a consegne di lavori eseguiti in base ad un contratto d'opera e ad altre prestazioni soggette all'imposta, come per esempio le operazioni effettuate nella Repubblica federale di Germania da parte di imprenditori

edili, architetti, licenzianti, scrittori, giornalisti, artisti e sportivi residenti all'estero (artt. da 51 a 56 UStDV).

Il soggetto passivo è tenuto a presentare la domanda di rimborso con formulario USt 1 T - domanda di rimborso dell'imposta sulla cifra d'affari - o con formulario analogo di un altro Stato membro della Comunità europea presso l'Ufficio federale delle finanze (**Bundesamt für Finanzen**).

D - 53221 Bonn.

La domanda di rimborso deve pervenire all'autorità fiscale competente entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è sorto il diritto al rimborso. Il termine di presentazio ne della domanda è un termine definitivo che non può essere prorogato. Se sono presenti i presupposti di cui all'art. 110 del codice fiscale tedesco, è possibile una restituzione nei termini. La domanda deve essere compilata per esteso e redatta in lingua tedesca a macchina o in stampatello.

2. Casella 3 del formulario

La domanda deve essere accompagnata da un attestato in copia **originale** rilasciato dallo Stato nel quale risiede il soggetto passivo. L'attestato deve essere redatto nella lingua ufficiale di un Stato membro dell'Unione europea. Esso ha validità per il periodo di un anno a partire dalla data del rilascio. Le indicazioni ivi contenute devono essere fornite in conformità al **modello** sequente:

Attestazione della qualità di soggetto passivo			
	(denominazione ed indirizzo de	l'autorità competente)	
attesta che			
	(cognome, nome o denomin	zione commerciale)	
	(indirizzo, s	de)	
	(tipo di attiv	tà)	
è registrato quale sogg con il seguente numero f			
(data)	timbro del servizio	(firma) (nome e qualifica)	
Se il richiedente non ha un numero fiscale, l'autorità competente è tenuta ad indicarne il motivo.			

3. Casella 4 del formulario

Spetta al soggetto passivo definire personalmente il periodo cui si riferisce la domanda di rimborso. La domanda di rimborso è consentita solamente per periodi **anteriori** alla data della domanda stessa. Tali periodi **non** devono essere **inferiori** a tre mesi civili successivi di un anno civile e **non devono superare un anno civile**.

Un'eccezione è ammessa quando il periodo si riferisca al saldo di un anno civile. In questo caso esso può limitarsi ai mesi di novembre e dicembre oppure al solo mese di dicembre. Nella domanda riferentesi ad un periodo costituente il saldo di un anno civile il soggetto passivo può anche comprendere gli importi dell'imposta sulla cifra d'affari relativi a periodi anteriori dell'anno civile per i quali non sia stata ancora presentata domanda.

4. Casella 5 e appendice del formulario

Il soggetto passivo è tenuto a calcolare personalmente l'ammontare complessivo del rimborso. Egli puo' in tal caso decidere, per <u>periodi di rimborso a partire dal 1.1.1999</u>, in quale valuta (**DM** o **EURO**) egli voglia richiedere il rimborso. La decisione viene resa nota contrassegnando, sul modulo di richiesta prestampato USt 1 T, con una **croce** la casella relativa alla valuta prescelta.

<u>Avvertenza:</u> la determinazione ha luogo <u>sempre</u> in **DM**, indipendentemente dalla valuta per la quale si sia fatta richiesta, per i periodi di rimborso fino al 31.12.2001.

Le fatture che siano espresse in DM o EURO devono essere elencate separatamente nell'allegato alla richiesta. **Contrassegnando con una croce** la casella relativa alla valuta su <u>ogni pagina</u> dell'allegato del modulo di richiesta USt 1 T viene reso noto, per quale valuta (DM o EURO) sia valida <u>guella pagina</u> dell'allegato.

Per gli allegati che non siano espressi nella valuta richiesta, deve essere costituito <u>un</u> importo, che sarà **convertito** dal richiedente nella valuta **richiesta**.

Il rimborso può essere richiesto dai soggetti passivi residenti nel rimanente territorio comunitario solamente se l'ammontare **non** è **inferiore** a 400 DM. Tale condizione perde di validità qualora il periodo cui si riferisce la domanda costituisca un anno civile o il saldo di un anno civile. In tali casi il rimborso **non** deve essere **inferiore** a 50 DM (art. 61, par. 2 UStDV).

Soggetti passivi **non residenti nel territorio comunitario** possono chiedere il rimborso solamente se l'ammontare **non** è **inferiore** a 1.000 DM. Tale condizione perde di validità, qualora il periodo cui si riferisce

USt 1 TA / I [Version 7/99]

^{*} Definizione ufficiale della tassa sul valore aggiunto tedesca.

la domanda costituisca un anno civile o il saldo di un anno civile. In tali casi il rimborso **non** deve essere **inferiore** a 500 DM.

Nell'appendice del formulario il soggetto passivo deve elencare nella forma richiesta gli importi delle imposte a monte di cui chiede il rimborso. Se lo spazio disponibile non è sufficiente, sono da aggiungersi alla, domanda allegati redatti sullo stesso modello. L'importo totale del rimborso deve essere riportato nella casella 5 del formulario.

5. Casella 8 del formulario

La domanda di rimborso deve essere accompagnata dagli **originali** delle fatture e dei documenti di importazione*. Non vengono prese in considerazione copie o duplicati. Nelle fatture l'imposta sulla cifra d'affari deve figurare **separatamente**. Se l'importo fatturato **non supera i 200 DM**, è sufficiente indicare l'aliquota.

Soggetti passivi **non residenti nel territorio comunitario** non hanno diritto al rimborso delle imposte a monte in relazione con l'acquisto di **carburante** per il traffico stradale ed aereo.

6. Casella 9a del formulario

Dichiarazioni a carattere globale sono sufficienti (per esempio: visita della ditta X, trasporti internazionali di merci nel mese di ..., partecipazioni a fiere campionarie ed esposizioni). Se lo spazio nella casella 9a del formulario non è sufficiente, le dichiarazioni necessarie devono essere fornite in un allegato unito alla richiesta.

Le imposte a monte non aventi relazione alcuna con l'attività del richiedente in qualità di soggetto passivo (ad es. per le spese private) **non** sono rimborsabili. Lo stesso dicasi per le imposte sottoindicate al n°7b,c e -in parte- d.

7. Casella 9b del formulario

- a) Contrassegnare con una croce il caso appropriato.
 - Caso 1 Il soggetto passivo non ha effettuato nella Repubblica federale di Germania alcuna fornitura o prestazione di servizio e neppure acquisti intracomunitari:

Ciò si applica in particolar modo ad **espositori** ed a visitatori di esposizioni e di imprese, ai quali è stata fatturata l'imposta per la prestazione di servizi di cui hanno beneficiato (per esempio: vitto ed alloggio, riparazione dell'auto). Ciò si applica anche a soggetti passivi che effettuano dietro compenso e con attraversamento della frontiera forniture dal territorio di un Paese terzo verso la Repubblica federale di Germania sulle quali non viene prelevata l'imposta. Quali Paesi terzi vengono considerati gli Stati che non fanno parte dell'Unione europea.

Caso 2 Il soggetto passivo ha effettuato solamente talune prestazioni di trasporto e prestazioni di servizi accessorie all'interno della Repubblica federale di Germania:

Ciò si applica al **trasporto** di beni oltre frontiera ed ai trasporti internazionali di merci per via ferroviaria provenienti dal territorio di un Paese terzo (art. 4, par. 3a UStG) come pure alle prestazioni accessorie a tali trasporti (art. 4, par. 3b UStG).

Caso 3 Il soggetto passivo ha effettuato nella Repubblica federale di Germania solamente operazioni che sono state sottoposte o al regime di ritenuta dell'imposta ("Abzugsverfahren") o all'imposizione separata dei trasporti (v. anche le spiegazioni al n° 1):

I beneficiari di prestazioni, che sono state sottoposte al regime di ritenuta dell'imposta, devono essere indicati con l'indirizzo completo. L'applicazione del regime di non ritenuta ("Null-Regelung") (art. 52, par. 2 UStDV) o del regime di ritenuta dell'imposta ("Abzugsverfahren") deve essere attestata mediante i certificati di tutti i beneficiari delle prestazioni (art. 52, par. 4, art. 53, par. 7 UStDV).

b) Il regime di rimborso dell'imposta a monte non prevede il rimborso dell'imposta sulla cifra d'affari che stia in rapporto con operazioni diverse da quelle precedentemente citate effettuate dal soggetto passivo nella Repubblica federale di Germania.

Esempio:

Nel periodo gennaio - marzo 1999, oggetto della sua domanda, è stata fatturata al soggetto passivo l'imposta sulla cifra d'affari per l'acquisto di beni ed altre prestazioni. L'imposta fatturata (imposta a

monte) è in rapporto con una **fornitura** che sarà effettuata dal soggetto passivo nell'agosto del 1999. Il rimborso di tale imposta non può quindi avvenire nel quadro del regime di rimborso dell'imposta a monte. Il soggetto passivo ha tuttavia la facoltà, in conformità al regime di imposizione generale (§ 16 e § 18 da comma 1 a comma 4 UStG) di detrarla dall'imposta che dovrà versare.

c) Inoltre non è previsto il rimborso delle imposte a monte che stiano in rapporto con operazioni effettuate al di fuori del territorio nazionale, le quali non darebbero diritto alla detrazione dell'imposta a monte se fossero effettuate nella Repubblica federale di Germania (art. 15, par. 2, n°2 UStG).

Esempio:

Un medico francese assiste ad un congresso di medicina che ha luogo nella Repubblica federale di Germania. Poichè prestazioni mediche sono **esenti** da imposizione e non danno diritto alla detrazione dell'imposta a monte, non può aver luogo il rimborso dell'imposta a monte.

Non ammessa al rimborso è inoltre l'imposta sulla cifra d'affari fatturata ad un organizzatore di viaggi per le **prestazioni preliminari relative ai viaggi** (art. 25, par. 4 UStG).

- d) Inoltre, a partire dal 1.4.1999, non potrà avere luogo o potrà verificarsi solo parzialmente un rimborso dell'imposta, in particolare nei seguenti casi:
 - Non viene rimborsata l'imposta per spese di viaggio del soggetto passivo o del suo personale, quando si tratti di spese di vitto, alloggio o di viaggio riguardanti le autovetture del personale.
 - Non viene rimoborsata l'imposta per spese di **trasloco** causate da un cambio di abitazione.
 - È rimborsabile solo all'80% l'imposta per spese di accoglienza. Nel caso non possano essere provate regolarmente l'ammontare e la ragione aziendale di tali spese di accoglienza, non avverrà alcun rimborso dell'imposta.
 - È rimborsabile solamente al 50% l'imposta derivata dall'acquisto, la riparazione, l'importazione, l'acquisto intracomunitario o noleggio e dall'utilizzo di veicoli ai sensi del § 1b comma 2 UStG (veicoli di terra e di aria, navi), se i veicoli venissero utilizzati anche per gli scopi privati del soggetto passivo o per scopi diversi da quelli aziendali.

Le restrizioni sopra menzionate devono essere applicate ad entrate che vengano specificate al richiedente dopo il 31.3.1999. E' ininfluente la data di ricevimento della fattura.

8. Casella 9c del formulario

La domanda di rimborso deve essere firmata di propria mano dal soggetto passivo.

Il soggetto passivo può far cessione del diritto al rimborso. **Tale cessione**, però, è valida solamente se è stata dichiarata, sul modulo regolamentare previsto per tale caso, all'autorità fiscale competente dopo che sia sorto il diritto al rimborso. La dichiarazione di cessione deve essere firmata dal soggetto passivo e dal beneficiario della cessione.

L'acquisizione a titolo professionale dei diritti al rimborso al fine di riscossione del rimborso o di altra utilizzazione per conto proprio è riservata ai soli istituti di credito a condizione che essi acquistino il diritto al rimborso in garanzia di un credito.

Dopo la verifica dei documenti originali e l'annullamento con apposizione del proprio timbro, l'autorità fiscale competente rinvia tali documenti al soggetto passivo.

L'autorità fiscale competente **informa** il soggetto passivo **per iscritto** del risultato della verifica, eventualmente comunicandogli con avviso di imposizione i motivi per un rifiuto della domanda di rimborso o la rettifica dell'importo rimborsabile.